

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PIZZA VERA ITALIANA

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata " PIZZA VERA ITALIANA " con sede legale a Roma (Italia) e sede operativa in San Pietroburgo (Russia).

Articolo 2

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con delibera assembleare.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, cibo e cultura, ecologia e non violenza. L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

L'Associazione ha quale scopo la tutela e la promozione della "PIZZA ITALIANA" e, conseguentemente, degli esercizi aderenti all'associazione ed impegnati a fornire un prodotto rispondente alle caratteristiche di lavorazione previste dal disciplinare che regola la produzione della pizza. Per il conseguimento degli scopi su indicati l'Associazione promuoverà ed eserciterà le seguenti azioni: - gestione di un apposito marchio che caratterizzi gli esercizi della ristorazione in cui è possibile consumare la "PIZZA VERA ITALIANA"; - definizione di una "politica di marchio" intesa a promuovere, diffondere e valorizzare il marchio adottato (campagna di lancio, manifestazione apposite, premi gastronomici, stands pubblicitari, etc.) - sviluppo delle capacità professionali già esistenti e la creazione di nuove leve di pizzaioli anche con ricorso all'attività formativa mediante corsi specifici; - ricerca di prodotti alimentari tipici. Per una maggiore operatività nel raggiungimento dei propri scopi ed in particolare per l'organizzazione di particolari eventi legati alla diffusione ed alla tutela della Pizza Vera Italiana sia nella specie romana, napoletana, al taglio, alla pala..

L'Associazione potrà promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dell'enogastronomia; proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione dell'enogastronomia;

§ organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

§ attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate.
§ ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti;
§ concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di educazione e formazione con corsi, seminari, conferenze e quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di un'offerta informativa ancor prima che formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con Associazioni analoghe e con altri enti, inoltre operare affinché siano promosse iniziative idonee a favorire la migliore conoscenza dei valori tradizionali popolari, culturali in genere e delle gastronomie dell'Italia;
§ creare fondazioni e quant'altro possa promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di qualunque iniziativa utile al raggiungimento degli scopi istituzionali e benefici;
§ promuovere e veicolare le proprie iniziative attraverso la stampa di una comunicazione periodica dell'Associazione (a carattere mensile, bimestrale, trimestrale, etc.) che avrà il compito di raggiungere gli associati presso le loro sedi;
§ promuovere iniziative che abbiano marcato carattere culturale tradizionale che rientrino nelle finalità istituzionali e che abbiano lo scopo di rispondere all'esigenza di sostenere il mantenimento dei valori culturali, delle tradizioni e manifestazioni popolari, di immagine e di richiami quali manifestazioni tradizionali storico-folkloristiche, artistico - culturali, mostre di artigianato artistico, manifestazioni enogastronomiche, teatrali dialettali, rassegne cinematografiche, convegni aventi per tema l'alimentazione ed altri di carattere culturale, iniziative editoriali e pubblicazioni;
§ istituire e conferire riconoscimenti onorifici a chi opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
§ promuovere scambi culturali con realtà di diverse etnie, anche di paesi esteri, con gemellaggi con associazioni, enti pubblici e privati in generale sulle tematiche enogastronomiche. A tal fine l'Associazione promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi, eventualmente ed in via del tutto subordinata, a mezzo di convenzione con persone o con Enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale ed enogastronomica personale.
§ L'Associazione intende proporsi quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, assistenza, ricerche, corsi, seminari, stage, forum e altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre istituzioni. Inoltre, l'Associazione ha nel suo fine associativo la formazione professionale, la qualificazione, la riqualificazione del personale che opera nel settore dell'enogastronomia e tutto quanto concerne la formazione continua dei fini definiti.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

§ "E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4.
§ L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni"

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente,

differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica un triennio e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo costituisce l'Albo Pizzaiuoli. Tale Albo la cui appartenenza è a titolo gratuito, è composto da tutti i pizzaiuoli che ne faranno richiesta e che rispetteranno la normativa dettata dal più volte citato Disciplinare. I componenti dell'Albo Pizzaiuoli sono nominati a cura del Consiglio Direttivo o su disposizione del Presidente per delega da altre organizzazioni o Associazioni. Il Consiglio

Direttivo costituisce l'Albo Maestri Pizzaiuoli composto da coloro che possono dimostrare con atti certi lo svolgimento dell'attività di Pizzaiuolo da almeno dieci anni e con notorio livello qualitativo nella preparazione della pizza e particolare attitudine alla capacità di formazione di nuove leve di pizzaiuoli. Nell'ambito di tale Albo Maestri Pizzaiuoli potranno essere attribuite onorificenze (Magister, Master) a coloro che con la propria attività hanno contribuito in modo particolare alla diffusione ed alla affermazione della cultura legata alla storia della pizza italiana.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 17

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 18

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ove non sia possibile raggiungere la maggioranza qui prevista, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.